

## 1384: Prato – Prime notizie sui naibi

### Introduzione

La diffusione iniziale dei giochi di carte non è facile da documentare, tanto che le informazioni al riguardo sono ancora molto scarse. In uno studio precedente sono stati descritti alcuni documenti che spingevano indietro le nostre notizie sui giochi di naibi a Prato fino agli inizi del Quattrocento<sup>1</sup>. La fonte principale fu trovata nei *Libri del camarlingo* dove si registravano le entrate del comune, e fra queste anche le cifre incassate dalle condanne per gioco inflitte dal podestà negli anni 1410 e 1401. Erano stati esaminati anche alcuni *Libri del podestà* degli anni successivi. Ora è stato possibile estendere quello studio ad anni precedenti, entrando così nel secolo XIV, quando trovare notizie sui naibi diventa estremamente raro, e non solo a Prato ma in tutta l'Europa.

### Il libro del podestà

Nella sezione *Atti Giudiziari* del fondo *Archivio Comunale* dell'ASPO si segue normalmente l'ordine cronologico per la schedatura delle unità archivistiche. Nei secoli scorsi, i libri conservati furono ordinati più volte e raccolti insieme, spesso legati in gruppi più o meno omogenei in un'unità archivistica singola. In questa opera di riorganizzazione del materiale furono trovate numerose lacune, impossibili da colmare. Altri materiali rimasero a parte e furono poi recuperati come frammenti, ricuciti insieme e ricollocati nel fondo *Comunale* dell'ASPO fuori dall'ordine prestabilito. Chiara Marcheschi mi ha suggerito in particolare di controllare se qualcosa di interesse specifico poteva essere conservato in alcune di queste unità archivistiche frammentarie, inserite nel fondo *Comunale* al di fuori dell'ordine cronologico delle serie ricostruite. Quanto descritto e discusso qui deriva da un solo *Libro del podestà* che è stato inserito dopo altri fram-

---

<sup>1</sup> <http://naibi.net/A/411-PO400-Z.pdf>

menti alla fine di un'unità archivistica composta della sezione *Atti Giudiziari*<sup>2</sup>. In realtà non si tratta di documenti dello stesso tipo; per lo più sono frammenti o interi libri di atti processuali, mentre il *Libro del podestà* preso qui in considerazione appartiene ai libri più sottili, indicati come *Straordinarj* per i casi trattati, diversi dai soliti processi. Ci troviamo di fronte a un tipico libro con lo stemma del podestà dipinto sopra la copertina di cartapecora. Il podestà in questione è indicato nel libro come Franciscus Neri de Ardinghellis, civis florentinus.

### **I giochi nel *Bannimentum generale***

Già nello studio precedente era stato osservato come spesso in alcuni *Libri dei podestà* si trovava all'inizio una specie di sintesi delle disposizioni statutarie con le pene previste per i reati più comuni di specifica competenza del podestà stesso, talvolta indicata come *Bannimentum generale quod fit in introitu officii Domini Potestatis*. Non ci si può quindi meravigliare se anche qui compare all'inizio una breve elencazione del medesimo genere: alla c. 1v troviamo la parte di interesse del *Bannimentum generale*. Per quanto riguarda i giochi, il relativo articolo recita quanto segue.

(Die VIII mensis Novembris.) Item quod nulla persona dictae terrae Prati vel eius districti vel aliudem audeat vel praesumat vel possit ludere ad ludum zardi seu ludi facere ad aliquem ludum prohibitum.

Item quod nulla ex praedictis personis audeat vel possit ludere ad aliquem ludum tabularum prope aliquam cellam seu fabricam ubi vinum vendatur ad minutum pro sex brachia sub poena ad suum arbitrum proponenda.

Questo podestà si rivela più pignolo del solito: l'aggiunta sui giochi di tavole da non farsi in prossimità delle osterie non rientra nelle formule standard, tanto è vero che la pena relativa non è fissata dalla legge, ma rimane ad arbitrio del medesimo podestà. Che i naibi non siano ancora citati fra i giochi proibiti non può meravigliare troppo. Le prime proibizioni che si conoscono a Firenze sono notoriamente del 1377 e anche in quelle si parla di un gioco introdotto di recente. Qui siamo

---

<sup>2</sup> ASPO, *Archivio Comunale. Atti Giudiziari*, 1750.

solo sette anni dopo ed appare probabile che il “nuovo” gioco non si fosse ancora diffuso al punto da interessare statutori o podestà. In realtà, più che di un nuovo gioco si dovrebbe parlare di un nuovo strumento di gioco, tale da cambiare poi profondamente e in breve tempo tutto l’ambiente dei giocatori.

### **Nuovo bando contro i naibi**

Allora, abbiamo visto che il nuovo podestà si è insediato a Prato; ha già nominato i delegati e presentato la sua linea di condotta e la sua intenzione di far rispettare le leggi comunali. Ora però deve succedere qualcosa di imprevisto, proprio per quanto riguarda il nostro settore dei giochi. Solo cinque giorni prima era stata ricordata la legge contro i giochi di dadi, che conteneva anche dei divieti addizionali sui giochi di tavole che non si incontrano mai negli altri libri simili. A un tratto, si direbbe, ci si trova imprevedibilmente di fronte a giochi che non sono contemplati nella legislazione approvata dal comune e fatta ribandire dal podestà, a cominciare proprio dai nuovi giochi di naibi. Ecco allora che, pochi giorni dopo l’insediamento, il podestà si convince della necessità di far comunicare pubblicamente a tutta la popolazione un nuovo bando, con le sue disposizioni specifiche nei confronti di questi nuovi giochi. Come prevedibile, la posizione è contraria; i giochi possono essere nuovi, ma sempre giochi sono e da proibire. Ecco come la cosa viene espressa nel libro del podestà.

(Die XIII Novembris.) Item bampnat et praeconiet quod nulla persona audeat vel praesumat ludere vel iocare ad naibios vel ad ludum naibiorum et ad sequentiam seu chavalettam sub poena sui arbitrii.

Si nota in particolare l’insistenza nel definire i termini in modo che la disposizione non risulti ambigua: se uno non intendesse *ludere*, si aggiunge *iocare*; se uno non intendesse *naibios*, si aggiunge *ludum naibiorum*. Il podestà o il suo notaio, o entrambi, non volevano correre il rischio di essere fraintesi.

Non è possibile in questo caso un riferimento alle leggi della città, a cominciare dallo statuto; i naibi non vi comparivano. Anche per

quanto riguarda la pena, non esiste una tradizione consolidata: sarà lo stesso podestà a deciderla caso per caso, completamente a suo arbitrio. Che un podestà avesse larghi margini nel far rispettare le leggi comunali è ben noto, fino a poter di regola considerare piuttosto arbitrarie le sue decisioni; ma qui si va oltre: il podestà fa bandire la notizia che i giocatori che saranno trovati a giocare a Prato e distretto a quei giochi subiranno una pena a completo arbitrio del podestà. Detto così sembrerebbe una decisione molto autoritaria ed esosa, ma forse si può leggere in senso più “umano”: le pene contro i giochi d’azzardo erano fissate; ora anche i nuovi giochi erano da proibire ma non potevano certo esserlo più rigidamente dei giochi d’azzardo più formidabili del passato. Alla fine, l’arbitrio del podestà potrà rivelarsi un vantaggio per i giocatori puniti; dovranno pagare sì, ad arbitrio del podestà, ma la cifra relativa risulterà comunque alla fine più o meno inferiore rispetto alle pene previste dagli statuti comunali per i giochi proibiti.

### *Naibii*

Nel caso della nuova disposizione di legge sui giochi, si tratta di un documento molto importante per la storia delle carte da gioco. Il primo punto da sottolineare è la sua data precoce, 1384: sono molto rari i documenti sulle carte da gioco nel primo quarto di secolo della loro storia in Europa. Basta questa considerazione per attribuire un valore notevole al documento! Il nome stesso dei naibi non era certo familiare nell’ambiente; qui si scrive *naibios* come accusativo plurale, quindi il nome in questione sarebbe *naibii* al nominativo plurale, e così suonerebbe già più familiare a chi conosce la storia delle prime carte da gioco, ma il termine appare comunque estraneo al comune lessico locale. Ci sono però altri punti da commentare. La cosa più inaspettata di tutte è che in epoca così precoce si indichino insieme ai naibi due nomi di giochi; due nomi diversi che probabilmente sono da associare a un medesimo gioco di cui, per evitare qualsiasi malinteso, si forniscono entrambi i nomi con i quali era conosciuto, *sequentia* e *chavalletta*.

## *Sequentia e chavaletta*

La *sequentia* si incontra spesso fra i nomi di giochi più o meno antichi, di famiglie diverse; in particolare, per un gioco così chiamato si trovano testimonianze in un primo tempo fra i giochi di dadi, ma in seguito anche per quelli di tavole e di carte.

Vediamo cosa può significare il nome di *sequentia* in questo contesto, provando ad attribuirlo ai vari casi possibili. L'ipotesi più plausibile appare che questa *sequentia* altro non sia che il gioco di dadi che da tempo era noto sotto quel nome. Il significato di incontrarlo qui sarebbe che qualche giocatore poteva sostenere – in buona o mala fede – di giocare un gioco permesso, in quanto quel gioco di dadi non era quello proibito della zara. Allora, insieme ai naibi, il podestà si preoccupa di far bandire per tutto il comune che anche quel popolare gioco di dadi era da intendersi come proibito al pari della zara.

Un'interpretazione diversa si basa su considerare questo nome associato a uno dei vari giochi di tavole. Spesso i giochi di tavole erano proibiti tutti, anche per evitare che i giocatori facessero finta di giocare un gioco di tavole in cui erano necessari i tiri dei dadi per far invece rotolare i dadi sul tavoliere per uno dei giochi di dadi vietati. Perciò, se si faceva un'eccezione, questa valeva solo per il gioco di tavole in cui tutte le pedine erano in gioco sul tavoliere (e quindi avrebbero ostacolato il rotolamento dei dadi). Eccezionalmente, possiamo trovare una legge tipo quella del 1465 a Deruta in cui al contrario i giochi di tavole erano tutti permessi eccetto uno, che per l'appunto aveva il nome di *sequentia*.

Et volemo che s'entenda tutti li giochi de tavole essere veri et legiptimi, se non el giocho della sequentia, al quale non se possa giochare.<sup>3</sup>

Quindi, se qui il termine indicasse un gioco di tavole, sembrerebbe davvero corrispondere al tipo più degno di condanna.

Ammettiamo infine che per la *sequentia* si tratti proprio di un gioco fatto con i naibi. Dire *sequentia* richiama comunque una serie gerarchicamente ordinata secondo i valori delle carte, quello che oggi si

---

<sup>3</sup> A, Rizzi (a cura di), *Statuta de ludo*. Treviso-Roma 2012, p. 431.

chiama “scala” nei giochi di carte, anche se nessuno sa quale sequenza si doveva raggiungere e se e cosa faceva vincere. La grande importanza di questa notizia sarebbe che troveremmo il gioco di carte chiamato *sequentia* in tempi incredibilmente precoci, ancora prima di quando troviamo documentati i più comuni giochi di naibi dei primi tempi.

Se non fosse esplicitamente indicata qui accanto al gioco dei naibi, si sarebbe certamente pensato solo a una delle citazioni del corrispondente gioco di dadi, che da molto tempo era popolare. Non si può sapere se il gioco di dadi e quello di naibi avevano una identica struttura o meno. L’idea che fosse in pratica lo stesso gioco con lo stesso meccanismo, ma giocato con strumenti diversi è attraente. Ci farebbe capire meglio sia l’atteggiamento dei giocatori che quello dei legislatori del tempo. I giocatori di dadi sarebbero stati entusiasti se avessero potuto giocare senza rischio uno dei loro giochi preferiti, usando al posto dei dadi proibiti i naibi arrivati da poco e ancora non proibiti dalle leggi. D’altra parte i legislatori sarebbero stati ancora più giustificati nella loro tipica procedura di aggiornamento delle leggi sui giochi: nei manoscritti che contenevano le disposizioni contro i giochi d’azzardo si incontra spesso una medesima legge lasciata inalterata e ancora valida con solo l’inserimento del nome dei naibi accanto a quello dei dadi; a volte addirittura con quella parola aggiunta in seguito sopra al riga.

Se nel caso della *sequentia* ci troviamo nell’imbarazzo della scelta sulle sue possibili attribuzioni a famiglie di giochi diversi, nel caso del nome indicato insieme, la *chavaletta*, il dubbio principale è diverso: bisognerebbe infatti capire se la *chavaletta* è davvero solo un sinonimo del medesimo gioco di *sequentia*, oppure indica invece un gioco diverso che il podestà ha cura di segnalare come similmente proibito. *Chavaletta* non risulta presente nei vari repertori ed elenchi di giochi antichi, quindi sarebbe già utile il fatto che al riguardo ci venga fornita l’informazione che questo gioco praticamente ignoto altro non era che la *sequentia*. In tal caso, basterebbe estendere anche alla *chavaletta* tutto quanto discusso sopra per la *sequentia*.

Se invece si suppone che si tratti di un altro gioco, ancora diverso, si riaprono le alternative se considerarlo di carte, di tavole o semplicemente di dadi, con il risultato che la notizia sarebbe veramente di grande rilievo solo nell’eventualità che si trattasse di uno specifico

gioco di carte fatto con i naibi e qui testimoniato molto precocemente. Comunque, l'interpretazione più semplice si basa in primo luogo sul leggere il *seu* come ossia e quindi trascurare per la *chavaletta* l'ipotesi di un gioco diverso dalla *sequentia* e in secondo luogo di considerare che questo gioco con i due nomi diversi di *sequentia* e *chavaletta* fosse un gioco di dadi. Altrimenti se il gioco con due nomi specifici fosse di carte, si andrebbe incontro a dati estremamente precoci, tanto che sembra addirittura azzardato avanzare un'ipotesi del genere.

## Conclusione

In un *Libro del podestà* conservato nell'ASPO per l'anno 1384 si trova prima un richiamo alle proibizioni dei giochi di dadi e pochi giorni dopo l'aggiunta di una nuova proibizione dei giochi di naibi. Si citano inoltre *sequentia* e *chavaletta*, che sembrerebbero essere due nomi diversi di un medesimo gioco. Il secondo nome non è presente nei repertori di giochi antichi; il primo si incontra invece spesso associato a un gioco di dadi e solo per tempi assai posteriori per specifici giochi sia di tavole, sia di carte. Se questa testimonianza indicasse davvero un gioco di carte con quel nome, sarebbe eccezionalmente precoce, ma questa possibilità avrebbe bisogno di qualche conferma da altri documenti... ancora da scoprire.

Franco Pratesi – 19.06.2015